



COMUNE DI TROVO
PROVINCIA DI PAVIA

Via Roma 13 27020 TROVO
Tel. 0382/928051 Fax. 0382/930584
www.comune.trovo.pv.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 26 maggio 2010

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 5 - Dichiarazione di morte

Art. 6 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Art. 7 - Constatazione di decesso

Art. 8 - Referto all'Autorità Giudiziaria

Art. 9 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

CAPO III - FERETRI

Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 11 - Verifica e chiusura dei feretri

Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 13 - Piastrina di riconoscimento

TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 - Modalità del trasporto e percorso

Art. 15 - Gestione del servizio

Art. 16 - Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali

Art. 17 - Norme generali per i trasporti

Art. 18 - Riti religiosi

Art. 19 - Appartenenti a culti acattolici

Art. 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Art. 21 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 23 - Disposizioni generali – vigilanza

Art. 24 - Reparti del cimitero

Art. 25 - Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26 - Disposizioni generali

CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 27 - Tumulazione

Art. 28 - Caratteristiche dei loculi

Art. 29 - Aggiunta di cassetina

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30 - Esumazioni, estumulazioni: divieti

Art. 31 - Processi verbali

Art. 32 - Cautele per l'esecuzione dei lavori

Art. 33 - Esumazioni ordinarie

Art. 34 - Rifiuti cimiteriali

Art. 35 - Disponibilità dei materiali

- Art. 36 - Esumazioni straordinarie
- Art. 37 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 38 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 39 - Pagamento tariffe per estumulazioni

CAPO V - CREMAZIONE

- Art. 40 - Servizio pubblico di cremazione
- Art. 41 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 42 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 43 - Trasporto delle urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 44 - Orario
- Art. 45 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 46 - Divieti speciali
- Art. 47 - Manifestazioni
- Art. 48 - Lavori nel cimitero
- Art. 49 - Reclami del pubblico

CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

- Art. 50 - Monumenti per le sepolture
- Art. 51 - Obbligo di manutenzione

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 52 - Tipi di illuminazione
- Art. 53 - Servizio di illuminazione elettrica

CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 54 - Personale addetto al cimitero
- Art. 55 - Doveri generali del personale addetto al cimitero
- Art. 56 - Attribuzioni ai servizi tecnici

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 57 - Inumazioni in campo comune
- Art. 58 - Sepolture a pagamento
- Art. 59 - Modalità di concessione
- Art. 60 - Durata delle concessioni
- Art. 61 - Uso delle sepolture private
- Art. 62 - Rinnovo della concessione
- Art. 63 - Mancata richiesta di rinnovo
- Art. 64 - Concessioni con titolarità plurima
- Art. 65 - Successione nella concessione
- Art. 66 - Doveri generali dei concessionari

CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

- Art. 67 - Scadenza
- Art. 68 - Rinuncia
- Art. 69 - Revoca
- Art. 70 - Decadenza
- Art. 71 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- Art. 72 - Estinzione per soppressione del cimitero
- Art. 73 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 74 - Sanzioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 - Rinvio ad altre norme

Art. 76 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- a) Al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Al D.P.R. 3 novembre 2000 n° 396, e successive modifiche ed integrazioni, recante: “ regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997 n° 127;
- c) Al D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- d) Alla legge 30 marzo 2001 n° 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e disposizioni delle ceneri”, e successive modifiche ed integrazioni;
- e) Alla legge regionale 18 novembre 2003 n° 22, recante: “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”;
- f) Alla circolare regionale 9 febbraio 2004 n° 7, recante: “Prime indicazioni operative per l’attuazione della L.R. n° 22/2003”;
- g) Al regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6 in materia di attività funebri cimiteriali;

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 del Testo Unico 267/2000 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria locale.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 112, 113, 114 del TUEL 267/2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti, o da apposito contratto di servizio.
5. Spettano al funzionario responsabile dei servizi cimiteriali tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del regolamento stesso.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l’uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 5 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 6 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il funzionario dei servizi cimiteriali che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. Inoltre l'Azienda sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 7 – Costatazione di decesso

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità.

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dalla A.S.L.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185 ed in tale caso il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui al comma 1° esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'autorità giudiziaria sia per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 Reg.P.M.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario dell'A.S.L., da un medico nominato dall'A.S.L. stessa.

La visita di controllo del medico necroscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dall'art. 4 D.P.R. 285/90, comma 5.

Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 8 – Referto all'Autorità Giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 4 del Codice di Procedura Penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all' A.S.L. competente del territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 9 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano

trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte la norme stabilite dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile n. 396 del 3 novembre 2000 e dal presente Regolamento.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane nonché per le parti anatomiche riconoscibili si fa riferimento all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO III – FERETRI

Art. 10 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 13.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 - Verifica e chiusura dei feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato, in relazione alle previste modalità di gestione del servizio in applicazione dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
- deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. In ogni caso i feretri di cadaveri provenienti da altri comuni o estumulati possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni riportate dal comma 1, lettera a).
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. E' obbligatoria l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma o cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se il cadavere non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento del cadavere fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale.
4. Il competente servizio della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 15 - Gestione del servizio

Il servizio è svolto da ditte individuali, società e altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 32 del regolamento regionale 9/11/2004 n. 6.

Art. 16 - Orario dei trasporti- Fissazione dell'orario dei funerali

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. L'Ufficio Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 17 - Norme generali per i trasporti

1. Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni qualora gli automezzi né siano provvisti. E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e/o cuscinetto con le insegne religiose del defunto o altre decorazioni (civili, militari, ecc...).

2. Per i trasporti fuori dal Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'autofunebre.

Art. 18 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 19 - Appartenenti a culti acattolici

Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Art. 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

2. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, comma 7 lettera c, della legge regionale n. 22 del 18 novembre 2003.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal funzionario competente su domanda degli interessati.

2. Il trasporto di cadaveri, resti ossei o ceneri da o per Stato estero, sono autorizzate dal funzionario competente.

3. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

4. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale come autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6, del Regolamento Regionale n. 6/2004.

TITOLO III CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 23 - Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero sono di competenza del Sindaco.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Art. 24 - Reparti del cimitero

1. Il cimitero è suddiviso nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 33:
 - a) campo comune;
 - b) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura;
 - c) aree destinate alla costruzione di cappelle;
 - d) reparti destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari e a nicchie cinerarie;
 - e) ossario Comune;
 - f) area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri.

Art. 25 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, o che vi siano nate o, infine, che hanno avuto l'ultima residenza nel Comune prima del ricovero in casa di riposo o di cura, solo in presenza di disponibilità di posti.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26 - Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 27 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree.
2. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o

quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.

Art. 28 - Caratteristiche dei loculi

1. Per la struttura del loculo e dei requisiti generali si fa riferimento all'allegato 2 al Regolamento Regionale 6/2004.

Art. 29 - Aggiunta di cassetta

1. Sono consentite aggiunte di cassetta-ossario fino a un numero massimo di due per i loculi e un massimo di quattro per i posti a terra con tumulo. Il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma di mattoni ad una testa, debitamente intonacato.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30 - Esumazioni, estumulazioni: divieti

1. E' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, prima che siano trascorsi 10 anni, quando trattasi di sepolture con inumazione e trascorso il periodo di concessione per quelle a tumulazione.

2. E' vietata l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile incaricato dall'ASL abbia dichiarato che essa possa essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il personale incaricato presso il cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 31 - Processi verbali

1 Per ogni operazione di esumazione o di estumulazione straordinaria o ordinaria, nei casi in cui i parenti hanno chiesto di raccogliere le ossa per dare loro una tumulazione privata, deve essere redatto un processo verbale in duplice copia, di cui una viene trattenuta dal custode del cimitero e l'altra conservata in Comune. Nel processo verbale vengono precisate le generalità del defunto, la data ed il luogo di inumazione o di tumulazione, le operazioni eseguite, le prescrizioni stabilite dal Responsabile incaricato ASL e la nuova sepoltura alla quale il feretro o la cassetta con le ossa sono stati destinati.

Art. 32 - Cautele per l'esecuzione dei lavori

1. Tutte le persone che direttamente e manualmente operano nell'ambito cimiteriale durante i lavori dovranno osservare i Dispositivi di Prevenzione Individuale a norma del D.Lgs 626/94.

2. Per tutti i lavori di estumulazione e tumulazione è necessario, ove possibile e previo accordo con i familiari, procedere allo smontaggio del monumento esistente sulla tomba.

Art. 33 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione nelle fosse dei campi comuni. Le ossa che si rivengono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono diligentemente raccolte e depositate nell'ossario Comune, a meno che i parenti non facciano domanda al Funzionario competente di raccogliergle in cellette o colombari posti al cimitero. In tal caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco come previsto dall'art. 36 del DPR 285/90.

2. I resti ossei possono essere inseriti in cassette nei colombari con un massimo di due oltre il feretro.

3. E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale.

4. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta può essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità.

5. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di utilizzo dei campi e delle file occupate per le precedenti inumazioni. E' consentito ai familiari presenziare a dette esumazioni.

Art. 34 - Rifiuti cimiteriali

Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scarico, si applicano le norme del decreto legislativo 05/02/1997 n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003 n. 254.

Art. 35 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Funzionario competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di parenti entro il quarto grado e di affini entro il secondo, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi ed i monumenti copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro tre mesi dalla data di esumazione o estumulazione.

Art. 36 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si effettuano, prima della scadenza del termine, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè dal 1 ottobre al 30 aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria. E' consentito ai familiari di presenziare ai lavori di esumazione.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4. Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale del cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 37 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione.

2. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza del personale del cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 38 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si effettuano, prima della scadenza del termine, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.

2. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale del cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. Le estumulazioni straordinarie, per trasporto in altra sepoltura, non possono essere effettuate prima di due anni dal decesso.

Art. 39 - Pagamento tariffe per estumulazioni

1. Per le estumulazioni di salme richieste da privati ed autorizzate dal Sindaco, gli interessati devono versare, alla cassa Comunale e all'ASL le cifre stabilite e previste dagli Organi competenti. Per il Comune la competenza è della Giunta Comunale.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 40 - Servizio pubblico di cremazione

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di norma dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 41 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questo inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 42 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario Comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile a seguito di presentazione di una dichiarazione del familiare stesso, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130/2001, individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
6. L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

7. Il luogo di conservazione è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, destinato unicamente a questo scopo rispondente ai seguenti requisiti:

- a) deve essere al coperto in luogo decoroso ed ancorato ad una parete;
- b) deve avere dimensioni minime m. 0,40 x m. 0,40 x m. 0,40;
- c) deve essere di materiale resistente e non biodegradabile.

8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettere c) e d) della legge 30/03/2001 n. 130.

9. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze".

10. Per la dispersione delle ceneri è dovuto il pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

11. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

12. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 43 - Trasporto delle urne cinerarie

Fermo restando l'autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR 285/90, il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazioni non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni della competente ASL nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 44 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio Cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 45 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) ai cani o ad altri animali, salvo che accompagnino una persona non vedente;
- b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati dal responsabile stesso.

4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, possono accedere, previa autorizzazione, soltanto nei giorni feriali, debbono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 46 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuzione di volantini pubblicitari;
- i) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal funzionario responsabile;
- n) posizionare vasi, lumini o ogni altro oggetto per terra vicino ai loculi, tranne durante le festività;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 47 - Manifestazioni

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere autorizzate dal Sindaco. Il Sindaco, inoltre, può autorizzare orazioni e commemorazioni funebri.

Art. 48 - Lavori nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il funzionario competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

2. Sono vietati altresì:

a) l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole, cripte, loculi sovrapposti interrati dal 25 ottobre al 5 novembre;

b) attività di lavoro e introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario.

3. La terra di risulta ed i rottami proveniente dai lavori indicati nel comma precedente dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori, od ammassati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal funzionario competente o conferiti alle discariche

Art. 49 - Reclami del pubblico

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto all'ufficio comunale.

CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 50 - Monumenti per le sepolture

1. Sulle sepolture in concessione può essere posto invece del cippo un monumento aventi le seguenti caratteristiche:

a) larghezza cm. 80 per tomba singola e cm 180 per tomba doppiata per adulti o cm. 50 per bambini;

b) lunghezza cm. 200 per adulti o cm. 140 per bambini;

c) altezza massima cm. 1,40 per adulti misurati dalla quota del viale.

2. Le lastre-basamento del monumento potranno avere uno spessore minimo di cm. 8 o cm. 4 se di rocce endogene e non potranno superare l'altezza di cm. 20 nei confronti della quota del viale.

3. Le cordonature dovranno avere una sezione minima di cm. 10 x 3, il monumento dovrà inoltre garantire il mantenimento di una superficie libera pari al almeno cmq. 60. Tale superficie potrà essere sistemata a verde o eventualmente essere integrata con ghiaietto.

Art. 51 - Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in perfetto stato di manutenzione.

2. L'Ufficio competente vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con

provvedimento del funzionario competente ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 52 - Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi e ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 53 - Servizio di illuminazione elettrica

1. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita nelle forme stabilite dal T.U. 267/2000.

CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 54 - Personale addetto al cimitero

Gli addetti al cimitero svolgono le mansioni loro affidate con specifico provvedimento del Funzionario competente.

Art. 55 - Doveri generali del personale addetto al cimitero

Il personale operante nel cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Art. 56 - Attribuzioni ai servizi tecnici

1. Oltre a quanto già previsto in specifici articoli del presente regolamento, spetta al Servizio Lavori Pubblici la manutenzione del cimitero, e a tal fine provvede a:

- a) studiare, a richiesta de Sindaco, il piano di distribuzione delle fosse dei campi comuni e delle aree per le cappelle e per le tombe private;
- b) predisporre i progetti di costruzione dei colombari, delle celle ossario e di altre sepolture a tumulazione che il Comune intenda realizzare;
- c) eseguire la cordonatura perimetrale dei campi con la numerazione dei posti da cedere ai privati;
- d) assicurare la manutenzione e la pulizia dei colombari e della cappella di proprietà comunale;
- e) provvedere alla manutenzione e pulizia dei viali e dei campi comuni ed effettuare gli scavi per le fosse e il loro riempimento. Tali opere possono essere oggetto di appalto esterno;
- f) provvedere all'allestimento ed alla manutenzione della tombinatura del cimitero per il deflusso e lo smaltimento delle acque meteoriche;

2. Il Servizio Lavori Pubblici ha inoltre il compito di sorvegliare la posa di lapidi e monumenti che si effettuano nel cimitero, assicurandosi, con la collaborazione degli addetti al cimitero che vengano eseguite secondo le specifiche dichiarate.

3. Il Servizio Edilizia Privata ha il compito di sorvegliare tutte le costruzioni private che si effettuano nel cimitero, assicurandosi che vengano eseguite secondo il progetto approvato e nel luogo assegnato.

TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57 - Inumazioni in campo Comune

1. Le sepolture per inumazioni della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, sono effettuate in appositi campi comuni previsti nel cimitero comunale.

2. A richiesta dei privati può essere installato sia un cippo che un monumento secondo le modalità di cui all'art. 59.

Art. 58 - Sepolture a pagamento

1. Oltre alle aree per la costruzione di edicole funerarie private, sono a pagamento le seguenti sepolture:

a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività

2. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90, rispettivamente per le tumulazioni o per le inumazioni.

3. La concessione è stipulata previa assegnazione dell'atto da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

4. L'istruttoria e la stipula dell'atto di concessione è affidata all'Ufficio di Segreteria del Comune.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune e pertanto non è commerciabile né trasferibile, o comunque cedibile.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti cadavere realizzati o realizzabili;

b) la decorrenza che, di regola, coinciderà con il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area;

c) la durata;

d) la/e persona/e dei concessionari o, nel caso di Enti e di collettività il legale rappresentante pro/tempore;

e) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

f) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Art. 59 - Modalità di concessione

1. Compatibilmente con le disponibilità, il Sindaco può concedere le sepolture a pagamento, oltre che per le salme di persone residenti anche per quelle non residenti al momento del decesso purché siano:

- parenti fino al quarto grado in linea retta o collaterale di persone residenti;

- persone che siano state residenti per almeno dieci anni;

- persone che siano nate in questo comune o comunque iscritte dalla nascita nell'Anagrafe di questo Comune;

- persone aventi coniuge, genitori o figli già inumati o tumulati nel cimitero.

2. Il Sindaco, qualora manchino i presupposti di cui ai precedenti commi, può, su istanza dei parenti del defunto, autorizzare la sepoltura in caso di benemerienze acquisite in vita per servizi resi;

3. La concessione non può essere fatta oggetto di lucro o di speculazione.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al presente articolo non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 60 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.

2. La durata massima delle concessioni è fissata come segue:

a) sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie): anni novantanove;

b) colombari: anni novantanove;

c) sepolture private in campo terreno: anni cinquanta;

d) ossari e cinerari: anni novantanove;

3. La durata della concessione decorre dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dalla data di morte dell'avente diritto.

4. Sono fatte salve le diverse condizioni risultanti dalle concessioni stipulate prima dell' entrata in vigore del presente regolamento.

5. La perpetuità delle cappelle acquisite prima del 1975 è condizionata alla sopravvivenza di un interesse al suo mantenimento da parte degli aventi diritto.

Art. 61 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già precedentemente previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. E' consentita su richiesta, e previo accordo di tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state conviventi nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario o conoscenti.

3. Ai fini dell'applicazione sia del 1° comma che del 2° del presente articolo la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, fino al 6° grado.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione.

6. La concessione conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 62 - Rinnovo della concessione

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione.

Art. 63 - Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il Comune procede all'estumulazione d'ufficio del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario Comune, nel cinerario Comune o in campo Comune.

2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 73.

Art. 64 - Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.

2. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 65 - Successione nella concessione

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

Art. 66 - Doveri generali dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 67 - Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del DPR n. 285/1990.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo Comune e nell'ossario Comune.

Art. 68 - Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato e indeterminato quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede o per altre cause.
2. La retrocessione avverrà senza alcun onere o quote di rimborso da parte dell'Amministrazione.

Art. 69 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 70 - Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, previa diffida al concessionario che in caso di irreperibilità si intende validamente effettuata previa pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi.
2. La dichiarazione di decadenza compete al Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali con provvedimento motivato.

Art. 71 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo Comune, in ossario Comune o in cinerario Comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 72 - Estinzione per soppressione del cimitero

Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 73 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune.
2. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 - Sanzioni

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 - Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla legge 30 marzo 2001 n. 130, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, al D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254, alla legge regionale Lombardia 18 novembre 2003 n. 22 e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

3. Per quanto riguarda i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali si applicano tutte le norme del regolamento organico del personale dipendente dal Comune non incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 76 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.